ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITE DAL TERREMOTO

Art. 23

Fino all'approvazione dei piani particolareggiati, di cui all'art. 13, nell'ambito del centro storico delimitato nel vigente piano regolatore generale della citta' di Ancona, possono essere autorizzate soltanto opere di restauro e di consolidamento dell'edilizia monumentale, storica ed artistica, vincolata ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, opere di ripristino dell'urbanizzazione primaria, nonche' interventi di consolidamento delle opere di urbanizzazione secondaria.

Versione in vigore dal 7 ottobre 1972, non più in vigore dal 20 maggio 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto
Estremi	Decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552
Titolo	II — Interventi per il centro storico di Ancona
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-delle/art-23/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it